



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari – esecuzione delle sanzioni – dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 - presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare - aggravamento della sanzione

## **Descrizione**

In base al disposto dell'articolo 19, comma 3, del CGS, *“dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”*; *“la violazione dei divieti di cui al presente comma”*, precisa lo stesso articolo 19, comma 3 – e dunque la presenza nel *“recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”* - lungi dal consentire di ritenere scontata la squalifica, comporta anzi un *“aggravamento della sanzione”*.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 7/CFA/2022-2023/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

La Greca

## **Riferimenti normativi**

art. 19, comma 3, del CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0007 CFA del 18 luglio 2022 (Sig. Roberto Fagni - Sig. Alberto Alberti - Sig. Alberto Romani - Sig. Lorenzo Verdiani/Procura Federale)**